



**OGGETTO:** Regolamento sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario

**IL RETTORE**

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6, comma 9 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 6, comma 7 della suddetta Legge, il quale prevede una differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca;
- VISTO l'art. 6, comma 11 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che “i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo Ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con Decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni”;
- VISTO l'art. 6, comma 12 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che “i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali”;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, n. 494 con cui è stata emanata la rettifica all'Allegato “A” del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 11 con cui viene disciplinata l'autonomia didattica;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 25 del 31 gennaio 2024;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo;

RICHIAMATO il Codice Etico d'Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento dell'Ateneo sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

### Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 18 LUGLIO 2024



IL RETTORE  
PROF. MARCO ABATE

*Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti.  
Roma, 18.07.2024*



REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI  
CONFERITI AL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

ALLEGATO AL D.R. 18 LUGLIO 2024, N. 3

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai doveri di ufficio dei Professori e dei Ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", di seguito anche UniMarconi.
2. Tali incarichi possono essere:
  - a) attività incompatibili;
  - b) attività compatibili previa autorizzazione;
  - c) attività compatibili senza autorizzazione.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) **Incarichi esterni**: tutti gli incarichi, anche retribuiti, svolti per conto di soggetti, pubblici e/o privati, diversi da UniMarconi, in assenza di vincolo di subordinazione;
  - b) **Personale Docente**: i Professori e i Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo;
  - c) **Committente**: il soggetto esterno che conferisce l'incarico;
  - d) **Attività di consulenza**: la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al Committente, su una questione o un problema determinato che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;
  - e) **Attività di referaggio**: la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all'approvazione degli stessi;
  - f) **Attività di valutazione**: il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca/sviluppo o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione; sono comprese anche attività di valutazione dell'operato di Atenei o Enti di ricerca all'interno di procedure di accreditamento e/o come membri di Nuclei di Valutazione;
  - g) **Attività libero-professionali**: attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi e che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità;
  - h) **Collaborazione scientifica**: l'attività di cooperazione e collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, nell'ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica;
  - i) **Funzioni didattiche non occasionali**: attività di docenza presso Enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, diversi da UniMarconi, che prevedano un incarico superiore a 5 ore oppure un numero complessivo di ore superiore a 30 nell'arco di uno stesso Anno Accademico;
  - j) **Funzioni di ricerca**: l'assunzione, per conto e presso Enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro, di compiti nell'ambito della ricerca, di incarichi di associazione alle attività scientifico-tecniche, nonché di compiti in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
  - k) **Lezioni e seminari di carattere occasionale**: attività di docenza presso Enti pubblici e/o privati diversi da UniMarconi, per un numero di ore non superiore a 5 per incarico e complessivamente non superiore a 30 ore nell'arco dello stesso Anno Accademico.



4. Gli incarichi aventi a oggetto l'attività didattica e di ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono disciplinati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altre Università o Enti pubblici di ricerca e restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

## Art. 2

### Attività incompatibili con lo status di Professore o Ricercatore

1. La posizione di Professore e di Ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno, è incompatibile con:
- l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Università, ferme restando le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dall'art. 4, comma 1, del D.M. 10 agosto 2011, n. 168;
  - lo svolgimento di attività di qualsiasi genere per conto di Enti, Società o organismi che offrono servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitarie oppure di tutorato o assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi per scopi universitari;
  - l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza, anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o Società di professionisti, a favore di soggetti in lite con l'Ateneo;
  - l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e/o privati, salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa di riferimento;
  - la partecipazione in qualità di socio a Società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della Società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella Società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a Società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo.
2. La posizione di Professore o Ricercatore in regime di impegno a tempo pieno è inoltre incompatibile con:
- l'esercizio di attività artigianale e agricola di tipo imprenditoriale;
  - l'esercizio di attività libero-professionale.
3. La posizione di Professore o Ricercatore in regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. c) del presente Regolamento.
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, in materia di aspettativa e inosservanza del regime delle incompatibilità.

## Art. 3

### Attività compatibili previa autorizzazione

1. I Professori e i Ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università e che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali a loro affidate:
- funzioni didattiche non occasionali e funzioni di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - incarichi di insegnamento presso altri Atenei, pubblici o privati, nei limiti della normativa vigente e di altre eventuali regolamentazioni interne;



- c) incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate;
  - d) incarichi istituzionali e gestionali in società o enti nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, od organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche;
  - e) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano a oggetto contratti sottoscritti o comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Università;
  - f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi o organismi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati;
  - g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dalla normativa vigente;
  - h) incarichi di subcommissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative e altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
  - i) incarichi di perizie e consulenze conferite da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile, tributario, purché non si configurino come attività libero-professionale;
  - j) incarichi di curatore fallimentare;
  - k) ogni altro incarico non contemplato nei commi 1 e 2 dell'art. 2, oppure nel comma 1 dell'art. 4.
2. Ai sensi dell'art.6, comma 12, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il personale docente a tempo definito può altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.

#### Art. 4

##### Attività compatibili non soggette ad autorizzazione

1. I Professori e i Ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, le seguenti attività, a condizione che l'incarico non determini una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università e che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali a loro affidate:
- a) attività di valutazione e di referaggio;
  - b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
  - c) attività di collaborazione e ricerca scientifica presso strutture pubbliche, nonché di partecipazione a organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri organi costituzionali dello Stato;
  - d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
  - e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  - g) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri enti pubblici;
  - h) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, nel rispetto di quanto previsto da eventuali regolamentazioni interne;



- i) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche;
  - j) attività di collaborazione scientifica e consulenza, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi, purché non svolte con modalità tali da essere configurabili come attività libero-professionali;
  - k) incarichi istituzionali o gestionali in enti, consorzi e società partecipate e/o controllate ovvero in enti pubblici senza scopo di lucro;
  - l) incarichi di perizie e consulenze tecniche ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero;
  - m) incarichi di perizie e consulenze tecniche conferiti da UniMarconi;
  - n) attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a titolo professionale.
2. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere comunicate dagli interessati al Magnifico Rettore, al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi e il rispetto dei limiti stabiliti dal presente Regolamento per il carattere di occasionalità.
3. I Professori e i Ricercatori in regime di impegno a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti a tempo pieno, possono svolgere senza bisogno di autorizzazione le seguenti attività, a condizione che non determinino una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università e che non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali a loro affidate:
- a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
  - b) attività di lavoro autonomo anche continuative;
  - c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;
  - d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti pubblici o privati;
  - e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti e le società in house.

## Art. 5

### Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, deve verificarsi che l'attività:
  - a) sia svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;
  - b) non preveda l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Università, salvo che l'incarico sia stato conferito da Pubbliche Autorità e, in particolare, dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero;
  - c) non sia pregiudizievole per l'immagine dell'Ateneo o contraria ai suoi principi statutarî;
  - d) non concorra a determinare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interessi anche potenziale a detrimento dell'Ateneo;
  - e) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere istituzionale del docente, o rechi nocimento al principio dell'equa ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture nelle quali il docente presta servizio;
  - f) l'interessato abbia adempiuto ai propri obblighi istituzionali, come declinati nel Regolamento di Ateneo per la disciplina degli impegni didattici dei Professori e Ricercatori universitari;
  - g) non si sostanzî in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitarie, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.



## Art. 6

### Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Magnifico Rettore su apposita modulistica da richiedere alla Segreteria del Rettorato.
2. La richiesta deve essere avanzata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa o, in difetto, non appena il docente interessato ha notizia dell'intenzione del Committente di conferirgli l'incarico; l'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
3. In presenza di incarichi conferiti in data anteriore ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.
4. Sulle richieste di autorizzazione il Rettore è competente a decidere. Per il Rettore, la competenza sulle autorizzazioni a eventuali incarichi extraistituzionali spetta al Senato Accademico.
5. L'Organo Accademico competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del precedente comma, entro e non oltre il termine di cui al comma 6 del presente articolo, valutata la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ivi compresa la verifica di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interessi, comunica l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.
6. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma, l'autorizzazione si intende accordata.

## Art. 7

### Controlli e sanzioni per svolgimento di incarichi senza la preventiva autorizzazione

1. Nei casi delle attività individuate dall'art. 4, comma 2, gli uffici competenti provvedono periodicamente a effettuare controlli a campione, allo scopo di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché l'assenza di conflitto d'interessi.
2. Gli uffici competenti procedono altresì, annualmente, a controllare il rispetto della disciplina dei conflitti d'interesse di cui all'art. 5, del D.M. n. 168 del 10 agosto 2011, relativo alla partecipazione di Professori e Ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari.
3. Al fine di monitorare il rispetto del presente Regolamento, il Rettore può disporre in ogni momento accertamenti istruttori, ferme restando le responsabilità, anche di natura disciplinare, del docente.
4. Per gli incarichi extraistituzionali soggetti a preventiva autorizzazione, qualora le condizioni e i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa vengano meno durante il periodo di svolgimento dell'incarico, anche a seguito della segnalazione dei responsabili delle strutture, l'autorizzazione è revocata con provvedimento del Rettore e l'interessato entro i successivi trenta giorni deve sospendere le attività relative all'incarico ovvero optare per il regime di aspettativa.
5. Nel caso in cui si accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non previamente autorizzato, il Rettore, ferme restando le responsabilità di cui al comma 6, diffida formalmente e in via preliminare l'interessato affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o irregolarità. L'ottemperanza alla diffida da parte del docente non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il docente decade dall'ufficio.
6. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste nel Regolamento disciplinare di docenti e Ricercatori.



**Art. 8**

**Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative in materia, ove compatibili.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.

**Art. 9**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data della sua emanazione con Decreto Rettorale.